

Diritto, società, e sistemi giuridici. Dall'*antropologia del diritto*  
all'*informatica giuridica*  
Di Alessandro Pizzo\*

Costituisce un compito riconosciuto della filosofia indagare il problematico rapporto tra gli uomini e l'ambiente esterno, tra la ragione dei singoli esseri umani e l'esperienza comune degli stessi. Si tratta, ovviamente, di una tensione, presa in considerazione anche dalla psicologia, in un'accezione, per forza di cose, differente, che indica chiaramente quella che può considerarsi l'intera *humana condicio*, in genere, stretta, tra la percezione dell'«io penso» (*cogito*) e la percezione del «noi siamo» (*sumus*). Forse è inutile sottolineare come a tale compito, a questa ardua impresa, si sia sempre impegnata la filosofia. Anzi, si può riconoscere come tale compito l'abbia contraddistinta sempre, connotata com'è dalla necessità di rendere conto delle cose, di trovare le loro ragioni, di dover attingere al *fondamento* delle cose, tanto della realtà quanto della soggettività. Interessante, al contrario, è osservare come proprio il compito “grande” della filosofia<sup>1</sup> sia il medesimo, nel piccolo, della *ragione umana* la quale, lungo il corso dei secoli, ha sempre cercato di *spiegare*, ossia di *comprendere*, la collocazione umana nel cosmo, innalzandosi dalla prima, ed insufficiente, esperienza della *meraviglia*<sup>2</sup> per giungere a livelli incomparabilmente più elevati di conoscenza. Una tendenza connaturata, se così può dirsi, all'animo umano, un'*attesa antropologica*, sotto un certo riguardo, che ha connotato, seppure con intensità differenti, tutte le culture umane<sup>3</sup>.

Quel che accade nel piccolo, ossia nel singolo soggetto che vede *se – con – altri*, accade gradualmente in dimensioni maggiori: (1) prima nel *gruppo dei pari*; (2) in seguito, nel *gruppo di zona*; (3) infine, nel *gruppo territoriale*. Ossia, raramente l'uomo si è considerato solo nell'universo. Al contrario, egli, si può dire da sempre, s'è considerato *parte di un gruppo*, s'è visto cioè quale *essere-con-altri*, ossia parte di *qualcosa*, parte di una *comunità*, più o meno estesa. L'*antropologia filosofica* di Heidegger, ad esempio, colloca sullo stesso piano la percezione esistenziale del soggetto, l'*esserci (Dasein)*, alla percezione esistenziale dell'*appartenenza* e del *riconoscimento* dell'alterità, il *Con-Esserci (MitDasein)*<sup>4</sup>, nonostante gli interpreti abbiano sottolineato,

---

\* Dottore di Ricerca in Filosofia c/o Università degli Studi di Palermo (pagina web personale: <http://pizzo40.interfree.it>).

<sup>1</sup> Cfr. E. Severino, *La filosofia dai greci al nostro tempo*, Rizzoli, Milano, 2004, p. 19.

<sup>2</sup> Cfr. Aristotele, *Metafisica*, Bompiani, Milano, 2000. Cfr. E. Berti, *In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica*, Laterza, Roma – Bari, 2007, p. vii: «la meraviglia, dunque, secondo Aristotele, è l'origine della filosofia»

<sup>3</sup> Cfr. J. Habermas, *Antropologia*, in G. Preti (ed.), *Filosofia*, Feltrinelli, Milano, 1970<sup>2</sup>, p. 19: «L'*antropologia filosofica* si rifà ai risultati delle ricerche di tale antropologia biologica ed etnologica; elabora i dati forniti da tutte le scienze che, come la psicologia, la sociologia, l'archeologia, la linguistica, ecc., hanno a che fare in qualche modo con l'uomo e con l'operare umana».

<sup>4</sup> Cfr. M. Heidegger, *Essere e tempo*, Longanesi, Milano, 2000.

innanzitutto e perlopiù, soltanto l'aspetto della *solitudine*, del pensatore solitario al quale, nelle radure dell'essere si *di-svela* la verità, riflettendo egli sul come mai esistano gli enti e non il nulla<sup>5</sup>, tentando in fin dei conti di corrispondere all'appello dell'Essere<sup>6</sup>.

Pensare a come “stiamo” nella realtà, a come “vediamo” la realtà, a come “consideriamo” il nostro stesso stare in un luogo preciso e delimitato dell'universo, vuol dire elaborare precise *immagini* dell'umanità, visioni sul significato dell'uomo nel cosmo. Cercare di comprendere meglio, ossia in una prospettiva più vicina alle concrete esigenze dell'uomo, la realtà del suo esistere vuol dire produrre un'*antropologia*. Prendendo ancora in prestito il lessico heideggeriano, si può dire che progressivamente gli uomini non si limitano a guardare la realtà della quale anch'essi fanno parte, l'*essere* (*Sein*), ma ne cercano il *significato*, il *sensò* (*Sinn*).

Tuttavia, gli uomini non producono automaticamente delle culture, non lo fanno, cioè, in una maniera (del tutto) irriflessa, senza che vi sia una partecipazione interiore. Al contrario, gli strumenti adoperati per elaborare visioni dell'umanità sono gli stessi adoperati magari in altri contesti<sup>7</sup> perché questi sono le risorse a disposizione dell'uomo. Infatti, gli uomini possiedono delle facoltà intellettuali non sottovalutabili, soprattutto un'intelligenza in virtù della quale sono posti su un gradino più alto rispetto ad altri organismi viventi. Questa *intelligenza*, dai filosofi chiamata “ragione” (*lògos*), è la fonte da cui promana l'intera prospettiva antropologica al cui interno trova spazio una (determinata) cultura umana, è l'origine delle prospettive di significato intorno alla condizione umana. È, in altri termini, la ragione umana che formula l'orizzonte di senso dell'esistenza (*tanto* singola *quanto* collettiva).

Tuttavia, non è corretto dire che sia la ragione del singolo uomo a fare tutto questo. Al contrario, è l'insieme delle ragioni umane che, cooperando tra loro, producono la cultura di un dato gruppo di persone. Infatti, gli uomini non vivono da soli, ma associati in comunità. In altri termini, gli uomini si raggruppano in contesti sociali all'interno dei quali i singoli individui, ossia i vari “attori sociali”, danno luogo alle loro esistenze ponendosi *in relazione* alle (ossia, *cooperando*, *competendo*, etc. *con* le) esistenze altrui. È, insomma, la condivisione di onori ed oneri che produce l'appartenenza dei singoli ad una comunità: la condivisione di *iura* e *munera*. L'esistenza di una *coesione interna* tra le parti di una comunità fa sì che quest'ultima costituisca una *societas*, ossia una *comunità di eguali*.

In altri termini, la *società* è un insieme più o meno ampio di persone le quali vivono in unione tra loro. Quando, ed è la maggior parte dei casi, questa unione è *organizzata* si parla di *Stato*. Da sempre, le comunità umane si sono

---

<sup>5</sup> Cfr. M. Heidegger, *Introduzione alla metafisica*. Mursia, Milano, 1972<sup>2</sup>, p. 13.

<sup>6</sup> Cfr. M. Heidegger, *Che cos'è la filosofia?*, Il Melangolo, Genova, 1995, p. 37.

<sup>7</sup> Cfr. E. Severino, *op. cit.*, p. 19: La filosofia greca apre lo spazio in cui vengono a muoversi e ad articolarsi non solo le forme della cultura occidentale, ma le istituzioni sociali in cui tali forme si incarnano, e infine il comportamento stesso delle masse».

date delle organizzazioni, sono state degli stati, piccolo o grandi, con un rapido sguardo, dalla *polis* greca alla *res publica* romana, sino agli imperi per giungere allo Stato moderno. Eppure, ciò non è sufficiente perché l'organizzazione sociale funzioni bene. La sociologia, infatti, presenta esempi di malfunzionamento, di storture e di inefficacie che coinvolgono il gruppo sociale nel suo complesso.

La società è una ripartizione della catena (normativa) di diritti e doveri<sup>8</sup>. È per questo motivo che una società ha sempre delle *regole* da rispettare<sup>9</sup>, è per questa ragione che uno Stato si accompagna da sempre ad un *diritto*, un *insieme di norme*, valide *erga omnes*, statuenti quale “tipo di organizzazione” deve assumere la comunità<sup>10</sup>.

La *cultura umana*, dunque, in un rapporto non univoco, ma polivoco, non verticale, ma orizzontale, dà conto di un'evoluzione, storica e concettuale, materiale ed ideale, subita dai gruppi umani. In effetti, la cultura umana è un insieme di *pratiche significative*<sup>11</sup>. Prima ci si è messi assieme per far fronte ai pericoli esterni (il *limes* era il criterio per distinguere tra *socii* e *hostes* della comunità). In seguito, ci si è accorti di un'unione più profonda, dando luogo a comunità rette da “certe” regole. Successivamente, tali comunità sono cresciute sino a diventare (le attuali) società più grandi. Ciò ha comportato la produzione di Stati, ossia di organizzazioni ancora più efficienti, sino allo stato attuale roso da livelli contrastanti di complessità. Parallelamente, si può vedere la medesima evoluzione secondo lenti differenti: dalle regole sociali non scritte si è passati alla *codificazione* del diritto, sino alla produzione dell'intera gerarchia delle fonti del diritto<sup>12</sup>. Nel suo massimo grado, che coincide con quello più generale, il diritto *costituisce*, dal significato di *costituzione*, *constituire*, quale conformazione e distribuzione del potere legale da disporre e tra chi<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. A. Pizzo, *Una possibile spiegazione di «normativo»*. Lettura a partire dalla spiegazione di Ross, “Dialeghetai”, 7 Luglio 2005 (contenuto on – line: <http://mondodomani.org/dialeghetai/ap01.htm>).

<sup>9</sup> Cfr. G. Rossi, *Il gioco delle regole*, Adelphi, Milano, 2006. Cfr. H. Kelsen, *Lineamenti di teoria pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1952.

<sup>10</sup> Cfr. F. Schauer, *Le regole del gioco. Un'analisi filosofica delle decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita quotidiana*, Il Mulino, Bologna, 2000.

<sup>11</sup> Cfr. C. Geertz, *L'interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 1994. Cfr. Fabietti – Malighetti – Matera, *Dal tribale al globale*, Mondadori, Milano, 2002. Cfr. A. Pizzo, *Stato, società, diritti. Quale cittadinanza?*, “Diritto & diritti. Electronic Law Review”, Ragusa, 27 Ottobre 2005 (contenuto on - line: <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/20827.html>). Cfr. J. Searle, *La costruzione della realtà sociale*, Einaudi, Torino, 2001. Cfr. A. Pizzo, *Luoghi della socialità: l'idea di cooperazione tra etica e diritto*, “Diritto & diritti. Electronic Law Review”, Ragusa, 16 Febbraio 2006 (contenuto on – line: <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/21557.html>). Cfr. A. Pizzo, *Il diritto tra cultura e azione umana. Frammenti di antropologia del diritto*, “Diritto & diritti. Electronic Law Review”, Ragusa, 30 Marzo 2006 (contenuto on – line: <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/21793.html>).


<sup>12</sup> Cfr. F. Viola – M. Urso, *Scienza giuridica e diritto codificato*, Giappichelli, Torino, 1989. Cfr. R. Guastini, *Dalle fonti alle norme*, Giappichelli, Torino, 1992. Cfr. R. Guastini, *Lineamenti di teoria costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2001.

<sup>13</sup> Cfr. G. Ferrara, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 12.

Il diritto, dunque, creazione umana secondo valori investiti di significato dalle varie comunità, è la risposta che l'uomo dà alla *condizione umana*, una risposta culturale, ossia di civiltà, che può contrapporsi alla "natura" (*physis*), al disagio della vita che si esplica secondo la finitezza<sup>14</sup>.

Quel che conta, comunque, è che si tratta di una risposta data in virtù delle facoltà proprie dell'essere umano. Una risposta, prodotta dall'intelligenza umana, e, dunque, razionale.

Adoperando la *semiotica*, è possibile configurare come segue la dinamica dell'adattamento umano alla realtà ambientale naturale:



La presente è la raffigurazione classica del cd. *triangolo semiotico*<sup>15</sup>. Da sempre l'umanità ha posto in relazione tre differenti, ma in questo caso relati tra loro, *mondi*: (1) il *mondo reale*, fatto di «oggetti» e «fatti»; (2) il *mondo mentale*, fatto di «idee» e «pensieri»; e, *last but not least*, (3) il *mondo linguistico*, fatto di «parole» ed «espressioni»<sup>16</sup>.

In breve, sembra lecito affermare che la storia dell'umanità ha raggiunto elevati livelli di civiltà man mano che ha sviluppato in senso formale le sue capacità teoretiche. Ciò vuol dire che è lo sviluppo del *pensiero formale* a segnare la differenza, in termini evolutivi, della civiltà umana.

L'uomo, dunque, *rappresenta* la realtà attraverso il *linguaggio* (esso è, infatti, *medium* tra l'uomo e la realtà), producendone *descrizioni*, *segni* che *stanno* – per gli oggetti del mondo. Ma nel farlo egli tiene conto di *idee*,

<sup>14</sup> Cfr. F. Viola, *Il diritto come pratica sociale*, Jaca Book, Milano, 1990. Cfr. F. Viola – G. Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2003. Cfr. L. Lombardi Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 1981.

<sup>15</sup> Cfr. L. Borzacchini, *Il computer di Platone. Alle origini del pensiero logico e matematico*, Dedalo, Bari, 2005, p. 14.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 14: «nella semiotica moderna sono noti rispettivamente come *referenti*, *significati* e *significanti*».

pensieri sul *mondo* stesso e sul *linguaggio*. Dunque, si può dire che l'umanità rappresenta il mondo secondo un *ordine mentale* ben preciso, il quale, però, subisce influenze reciproche anche da parte della *realtà*, la quale, al contrario, dovrebbe restare neutra essendo oggetto di rappresentazione, e dal *linguaggio*, che, invece, dovrebbe essere lo strumento (neutro) della *simbolizzazione* umana. In altri termini, il processo semiotico non è a senso unico, dalla *mente* alla *rappresentazione*, ma internamente fluido, aperto alla retroazione di ciascun polo del triangolo sugli altri.

Ora, se il *linguaggio* rappresenta, tramite *simboli*, la *realtà*, la *rappresentazione* si presta ad una sua verifica, consistente, generalmente, in una valutazione del grado di prossimità tra la *descrizione*, quanto, cioè, descrive gli oggetti del mondo, e il *mondo*, quanto, cioè, è oggetto di descrizione. Se, e solo se, la prima coincide con il secondo si ha un'esatta rappresentazione del mondo *nel (all'interno del)* linguaggio umano. In caso contrario, si ha invece un'errata rappresentazione del mondo nel linguaggio umano.

Inoltre, visto che la rappresentazione corrisponde ad un ben determinato ordine ideale, ossia ad una «rappresentazione» mentale della realtà esterna, nel primo caso si ha una rappresentazione mentale esatta, nel secondo una errata. In termini logici, nel primo caso si dice che la rappresentazione è *vera*, ossia corrisponde puntualmente a come stanno le cose nella realtà; nel secondo caso, invece, la rappresentazione è *falsa*, ossia *non* corrisponde puntualmente a come stanno le cose nella realtà. Dato il legame semiotico tra i vari poli del pensiero umano, è possibile dire che nell'un caso è *vera* e nell'altro è *falsa* anche la rappresentazione del pensiero. Ora il *principio di verità* è di fondamentale importanza nella scienza logica poiché consente di discernere tra l'adesione alla realtà e la fantasia. Infatti, se il compito che il pensiero umano si propone è quello di *comprendere* il mondo esterno, *rendendo conto* dei suoi oggetti e delle loro proprietà reciproche, e lo fa attraverso la costruzione di una *teoria*, o *modello* simbolico della realtà, il pensiero ha la necessità di usufruire di un *criterio* in grado di valutare la propria teoria e di giudicare, di conseguenza, se essa rappresenti rigorosamente fatti della realtà o se, al contrario, sia opera della fantasia. Oggi, com'è risaputo, questo paradigma di verità è posto in questione, in favore di altri i quali, ciascuno per parte propria, cercano di andare oltre la dicotomia tra *verità* e *falsità*, codificando loro valori intermedi o del tutto esterni ai due classici. In genere, essi tendono a tener conto della piena *vaghezza* del mondo e del linguaggio naturale, o ordinario, aspetto d'importanza decisiva, che la classica teoria logica della verità non contemplava.

Presupposto del triangolo semiotico, dunque, è la perfetta *corrispondenza* tra i tre poli; la possibilità, cioè, secondo la quale la *rappresentazione della mente* corrisponda alla *rappresentazione linguistica* la quale, a sua volta, corrisponde puntualmente all'*ordine della realtà*. In questo modo, il triangolo


semiotico può certamente essere riformulato nei termini che seguono:

[Triangolo\_termine1] il linguaggio viene considerato un insieme di elementi simbolici *significanti*, i quali hanno la peculiarità di essere solamente *sintattici*, ossia delle pure forme simboliche (*sintassi*);

[Triangolo\_termine2] il mondo viene considerato un insieme di elementi reali, o ontici, i quali hanno la peculiarità di essere solamente *significati*, ossia il riferimento, della *rappresentazione sintattica*, o simbolica (*semantica*);

[Triangolo\_termine3] la mente umana viene considerata il polo unificatore della *sintassi* e della *semantica*.

Iconicamente, si può avere una situazione grosso modo descritta dalla figura seguente:




Così l'uomo per rendersi conto della realtà, *unifica* nel pensiero *oggetti* reali e *simboli*, *interpretando* il mondo che lo circonda. Infatti, porre in relazione le *descrizioni sintattiche* con il loro *significato*, ossia con gli oggetti di cui intende fornire una descrizione, significa *interpretare* la realtà.

Questo processo d'interpretazione procede solo nella misura in cui v'è al fondo una possibilità di rappresentazione adeguata, cioè di corrispondenza esatta tra *sintassi* e *semantica*. Altrimenti, v'è solo *vaghezza*.

Ogni volta che la rappresentazione funziona, si ottengono delle *rappresentazioni vere*; altrimenti, delle *rappresentazioni false*. Ne deriva

come sia forte l'esigenza di poter disporre di strumenti concettuali che abbiano presa sulla realtà<sup>17</sup>.

Questa configurazione dei poli essenziali della semiotica umana, possono ancora venir sostituiti con altri termini i quali danno luogo a un triangolo semiotico alternativo:



In altri termini, nell'analisi delle condizioni in forza delle quali si manda ad effetto una determinata *azione*, bisogna prendere in considerazione una correlazione reciproca tra (a) il *piano delle credenze* (per cercare di realizzare qualcosa bisogna p.e. *credere* che quella cosa non si verificherà senza il realizzarsi di una data condizione); (b) il *piano deontico* (per cercare di realizzare qualcosa bisogna p.e. *agire in conformità a* doveri rispetto ad un codice umano di comportamento normativo); e, (c) il *piano delle azioni* (che è la diretta conseguenza dell'interazione della volontà umana, a seguito di un mondo di credenze e intenzionalità, con il piano normativo di azione).

Come si vede, esiste una correlazione profonda tra (á) *credere*; (áá) *dovere*; e, (ááá) *agire*. Questa correlazione pone in essere la concreta possibilità di considerare il diritto quale un sistema di deliberazione razionale della condotta umana. Ma ciò ha anche un'altra, a nostro dire più importante, conseguenza. Infatti, se il diritto deriva dalla razionalità, esso può essere investigato anche in chiave logica, ossia prendendo in considerazione i suoi aspetti aderenti alle leggi del pensiero, individuate e codificate dalla logica. È, dunque, nella connessione tra la *ragione umana*, la *decisione normativa* e l'*azione concreta* che s'inserisce la *logica del diritto*, ossia una

---

<sup>17</sup> Cfr. F. D'Agostini, *Logica del nichilismo. Dialettica, differenza, ricorsività*, Laterza, Roma – Bari, 2000, p. 154: «il concetto di verità come corrispondenza, che è al di là di ogni critica il più adeguato al senso della parola «verità», implica già una «rottura» dell'immanenza linguistica, perché evoca un rinvio a ciò che eccede il linguaggio (la realtà a cui la lingua dovrebbe corrispondere)».

considerazione logica che investe, da punti di vista differenti, la dinamica che dal *cogito* conduce alle azioni: (1) *come* il legislatore delibera; (2) *come* le azioni sono dedotte dalle norme. In altri termini, le norme pongono delle *condizioni* tra *circostanze fattuali* e *conseguenze giuridiche*<sup>18</sup>.

Ciò vuol dire che, lungi dal sostanziale irrazionalismo normativo espressa a suo tempo da Kelsen<sup>19</sup>, il diritto fa mostra di una data razionalità. Se si vuole, forse, una razionalità diversa da quella “pura” ricercata dalla filosofia, e ancor più da quella “purissima” indagata dalla logica<sup>20</sup>, ma a tutti gli effetti una razionalità. La sua presenza, dunque, legittima a parlare di “logica del diritto”<sup>21</sup>.

Quest’ultima è stata considerata anche una *logica del linguaggio normativo*, intendendo con ciò una teoria astratta, in certi casi anche assiomatica<sup>22</sup>, delle norme giuridiche<sup>23</sup>. Infatti, è *attraverso* le norme che le società s’istituiscono e si reggono nel tempo<sup>24</sup>. Prendendo in considerazione la loro mera natura enunciativa, mettendo tra parentesi il loro *background*, di valori, di sensi sociali, etc., è possibile organizzarle concettualmente. Così, il diritto, in generale, viene inteso quale un ‘ordinamento’ giuridico, un insieme delimitato di norme valide proprie di una data comunità. L’ordinamento è, cioè, una *struttura di norme organizzate*.

Dire che il diritto di una comunità ha l’aspetto di un ordinamento vuol dire cogliere la sua natura strutturale, il suo costituirsi quale *sistema giuridico*. Ciò vuol dire che l’insieme delle norme possiede dei caratteri in forza dei quali quell’insieme ha una sua dimensione, una sua forza, una sua esistenza<sup>25</sup>. Questi caratteri possono essere colti dalla *razionalità umana*, ed espressi nella forma seguente:

- 1) *coerenza*;
- 2) *completezza*;
- 3) *unità*<sup>26</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. C. Faralli, *Parte Seconda. Dagli anni settanta all’inizio del XXI secolo*, a: G. Fassò, *op. cit.*, p. 401.

<sup>19</sup> Cfr. M. G. Losano, *La teoria pura del diritto dal logicismo all’irrazionalismo*, Premessa, a: H. Kelsen, *Teoria Generale delle Norme*, Einaudi, Torino, 1985.

<sup>20</sup> Cfr. D. Palladino – C. Palladino, *Breve dizionario di logica*, Carocci, Roma, 2005, p. 63: «con logica si è inteso lo studio del pensiero puro e delle sue leggi».

<sup>21</sup> Cfr. G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e Novecento*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 343: «una logica del diritto è per lo meno tratteggiata da tutti coloro che allo studio del diritto hanno inteso dare carattere scientifico, tendendo ad una costruzione logicamente coerente di concetti».

<sup>22</sup> Cfr. L. Ferrajoli, *Teoria assiomaticizzata del diritto. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 1970.

<sup>23</sup> Cfr. G. Fassò, *op. cit.*, p. 343.

<sup>24</sup> Cfr. G. Carcaterra, *La forza costitutiva delle norme*, Bulzoni, Roma, 1979.

<sup>25</sup> Cfr. N. Bobbio, *Logica giuridica (I)*, in N. Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 107: «Questa idea dell’ordinamento giuridico come sistema di regole dedotte da alcuni principi evidenti o naturali e, con altre parole, di un legislatore razionale e universale, giunse sino alle soglie delle grandi codificazioni dell’età illuministica».

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 116.



In breve, con il carattere (1) s'intende la proprietà del sistema di non avere al proprio interno alcuna contraddizione normativa (ossia, tra norma). Questo significa che l'insieme delle norme non è contraddittorio. E, quindi, che è in sé razionale.

Con il carattere (2) s'intende la proprietà del sistema di non avere al proprio interno alcuna ridondanza normativa. Questo significa che l'insieme delle norme è completo, non lacunoso nel senso che tutte le fattispecie concrete possono trovare sistemazione direttamente dalle norme espresse<sup>27</sup>.

Con il carattere (3) s'intende la proprietà del sistema di non aver al proprio interno delle sconessioni normative. Questo significa che l'insieme delle norme si costruisce tenendo conto delle rispettive relazioni.

Queste caratteristiche fanno la forma dei *sistemi normativi*<sup>28</sup>.

Si può, pertanto, definire il sistema normativo un *insieme di norme* retto da queste condizioni postulanti una data coesione<sup>29</sup>.

In questo modo, è chiaro come mai la *logica del diritto* possa anche definirsi *logica del pensiero normativo*. Infatti, considerando che il *pensiero umano* (oltre che *teorico*) è anche *pratico*, e che dà luogo ad *enunciazioni normative*, esprimenti la volontà che si desidera venga seguita, la sua *facoltà legislativa* deve, per forza di cose, essere *razionale*, ossia poter essere colta dalla logica, ossia dalla scienza che studia le leggi del pensiero, quelle in virtù delle quali gli esseri umani sono in grado distinguere, ad esempio, il vero dal falso<sup>30</sup>. Così, il *pensiero normativo*, che si esprime per *norme*, enunciazioni (prescrittive) della volontà umana, può venir descritto *secondo* le leggi del retto pensiero<sup>31</sup>. Conseguenza questa del possesso della medesima *razionalità umana*<sup>32</sup>.

Si può dire, pertanto, che la logica del diritto persegue due finalità, distinte, ma non irrelate: (1) render conto delle *argomentazioni legali*, ossia

---

<sup>27</sup> Cfr. C. Faralli, *op. cit.*, p. 402: «la logica può essere usata per valutare la coerenza e la completezza di un sistema giuridico».

<sup>28</sup> Cfr. A. G. Conte, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Giappichelli, Torino, 1962.

<sup>29</sup> Cfr. C. E. Alchourròn – E. Bulygin, *Sistemi normative. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2005 (ed. or. *Normative Systems*, Springer, Dordrecht, 1971), p. 11.

<sup>30</sup> Cfr. M. L. Facco, *Metafisica, logica, matematica. Leibniz, Boole, Rosmini*, Marsilio, Venezia, 1997, p. 9: «Alle origini della logica si trova la fondamentale esigenza dell'uomo di conoscere il vero, di evitare cioè le insidie della falsità e dell'errore». Cfr. F. Costa, *Logica e verità I. Ricerche informali*, Edizioni ETS, Pisa, 2005, p. 36: «la verità esiste nel fatto di conoscere». Cfr. D. Marconi, *Per la verità. Relativismo e filosofia*, Einaudi, Torino, 2007, p. 6: «ogni asserzione che riguardi il mondo è o vera (se le cose stanno come l'asserzione dice che stanno) o falsa (se non stanno così)».

<sup>31</sup> Cfr. E. Agazzi, *La logica simbolica*, La Scuola, Brescia, 1990<sup>15</sup>, p. 31.

<sup>32</sup> Cfr. A. Pizzo, *Pensiero pratico e logica deontica: assenza o presenza di razionalità?*, "www.filosofia.it" (contenuto on line: <http://www.filosofia.it/pagine/pdf/07%20Pensiero%20pratico%20e%20logica%20deontica.pdf>).

dei ragionamenti dei giuristi<sup>33</sup>; e, (2) render conto della *razionalità* delle *proposizioni normative*<sup>34</sup>.

In passato, è stato facile associare la *logica del diritto* alla *logica deontica*. Infatti, una *logica dei concetti normativi*<sup>35</sup> è di gran interesse per un giurista<sup>36</sup> deciso a sistematizzare, in termini concettuali, un ordinamento normativo<sup>37</sup>. Tuttavia, con gli anni ci si è accorti che la logica deontica, per sua stessa costituzione, non è adatta allo scopo<sup>38</sup>. Una più attenta considerazione spinge a riconsiderarne il ruolo nel campo della *logica del diritto*. Prova ne sia il fatto che l'ultimo periodo della personale riflessione di von Wright è improntata alla sua declinazione in termini di valutazione delle condizioni (teoretiche) di possibilità della *legislazione umana*<sup>39</sup>. Un

---

<sup>33</sup> Cfr. C. Faralli, *op. cit.*, p. 405: «In generale, la logica non può farsi carico del contenuto di ogni decisione giuridica, a deve comunque essere ritenuta uno strumento indispensabile e necessario, ancorché non sufficiente, per il controllo e la giustificazione di tali decisioni».

<sup>34</sup> Cfr. N. Bobbio, *op. cit.*, p. 115.

<sup>35</sup> Cfr. G. H. von Wright, *Deontic Logic*, "Mind", 1951, p. 1. Cfr. A. Pizzo, *Che cos'è la logica deontica?*, in "L'inattuale", numero giugno 2007 (visionabile all'indirizzo: [http://www.inattuale.net/articoli\\_pdf/logica\\_deontica.pdf](http://www.inattuale.net/articoli_pdf/logica_deontica.pdf) oppure [http://pizzo40.interfree.it/cos\\_e\\_la\\_logica\\_deontica.pdf](http://pizzo40.interfree.it/cos_e_la_logica_deontica.pdf)).

<sup>36</sup> Cfr. A. Artosi, *Il paradosso di Chisholm. Un'indagine sulla logica del pensiero normativo*, p. 43 e sg.: definiamo «la logica deontica, "concepita in senso lato", come lo "studio logico dell'uso normativo del linguaggio" che ha come oggetto "una varietà di concetti normativi, in particolare quelli di *obbligo* (prescrizione), *proibizione* (divieto), *permesso* e *impegno* [*commitment*]. Se qualcuno ritiene che questa definizione non includa, accanto all'aspetto dell'uso normativo del *linguaggio*, anche l'aspetto dell'uso normativo del *ragionamento*, può seguire Castañeda nel definire la logica deontica come quella disciplina che "tratta della struttura del nostro ragionamento ordinario su obblighi, doveri, interdizioni, proibizioni, cose giuste e sbagliate, e libertà di agire" e alla quale è, pertanto, affidato il compito di "(i) rivelare e chiarire i criteri di ragionamento valido in tali questioni; [e] (ii) illuminare e darci una comprensione della struttura logica del linguaggio ordinario mediante il quale viviamo le nostre esperienze di obblighi, prescrizioni, cose giuste e sbagliate».

<sup>37</sup> Cfr. A. Artosi, *op. cit.*, p. 7: «Filosofi morali e giuristi sembrano essere i clienti naturali del logico deontico. E, tuttavia, non sembra che si siano stabiliti buoni rapporti né con gli uni, né con gli altri. Colpa del venditore, probabilmente, che non sa presentare bene la merce. In realtà, molte cose possono aver contribuito a creare e a diffondere l'impressione che la logica deontica è irrilevante per l'etica e per il diritto. Se è così, si tratta di un'impressione sfortunata, perché ci sono parecchie questioni in logica deontica che riguardano, direttamente o indirettamente, la filosofia morale e la filosofia del diritto».

<sup>38</sup> Cfr. T. Mazzarese, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Cedam, Padova, 1989. Cfr. T. Mazzarese, *Forme di razionalità delle decisioni giudiziali*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 13: «un apparato logico-formale che mutui la natura vero-funzionale della logica classica (così come molti calcoli, standard e non, della logica deontica) non sia idoneo a cogliere i tratti peculiari a molti fenomeni giuridici per i quali si tenta (e si ritiene irrinunciabile) un modello esplicativo, rassicurantemente scandito in termini logici (...) l'apparato categoriale della logica *fuzzy*, in primo luogo, mostra un'indubbia potenzialità euristica per un'analisi dell'applicazione giudiziale del diritto, e, in secondo luogo, offre un'alternativa credibile alla contrapposizione fra sedicente razionalismo e presunto irrazionalismo normative, fra il razionalismo, cioè, che si assume essere dominio esclusivo della concezione logico-deduttiva delle decisioni giudiziali, e l'irrazionalismo additato come ineluttabile deriva di qualsiasi dubbio o perplessità su tale concezione (...) l'apparato categoriale della logica *fuzzy* può consentire di delineare un modello esplicativo dell'applicazione giudiziale del diritto».

<sup>39</sup> Cfr. G. H. von Wright, *Introduzione*, a: G. Di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 37: «il pensiero pratico è pur sempre pensiero e, come tale, deve soddisfare i requisiti e le leggi della logica. Lo studio del pensiero pratico rappresenta, tuttavia, un notevole ampliamento della tradizionale scienza della logica. Tale studio può valere anche come fondamento di un'antropologia filosofica, che corrisponda al senso profondo della caratterizzazione aristotelica dell'uomo come animale razionale».

compito assai vicino a quello della filosofia del diritto con, se si vuole, anche qualcosa in più: valutare “se il diritto è possibile” vuol dire andare alla ricerca del suo *fondamento razionale*.

Essendo la legislazione frutto della *deliberazione umana*, suo fondamento non può che essere la *razionalità*. Ciò produce una doppia considerazione: (a) da un lato, la medesima razionalità produce il diritto; mentre, (b) dall’altro lato, il diritto può essere ricostruito concettualmente valendosi degli strumenti logici. Questo è il significato della lunga e complessa evoluzione della logica deontica lungo tutta la seconda metà del secolo scorso: da una *logica proposizionale* di modalità deontiche<sup>40</sup> a una considerazione logica intorno alle condizioni di razionalità della legislazione umana (*praxeologia*)<sup>41</sup>.

In questo modo, il diritto è considerabile sotto la lente logica. Ma questo ha avuto nel passato un altro non trascurabile effetto. Infatti, associare diritto e logica consente di applicare la *scienza informatica* a questa antichissima attività umana, con effetti in parte noti e con altri ancora tutti da valutare.

L’avvento dell’informatica nel diritto ha portato a risultati molteplici: (i) da un lato, ha rivoluzionato il lavoro legale, sia esso forense sia esso quello teorico<sup>42</sup>; (ii) da un altro lato, ha inventato nuove branche del diritto, a parziale copertura delle nuove fattispecie comportate dall’evoluzione della società umana; (iii) da un altro lato ancora, ha ampliato il campo del sapere umano conducendo alla messa a punto di nuovi settori dell’indagine teorica sul diritto; (iv) da un altro lato, infine, ha messo tutti gli operatori del diritto dinanzi alla necessità di assumere un’altra consapevolezza (1) della propria funzione in società; (2) del sapere del quale si occupano; (3) dei procedimenti mentali che essi stessi adoperano<sup>43</sup>.

È innegabile, infatti, che la struttura razionale, alla base del *diritto* e dell’*informatica* è la medesima umana<sup>44</sup>. Ciò consente di adoperare

---

<sup>40</sup> Cfr. S. Haack, *On Logic in the Law: “Something, but not All”*, Ratio Juris, 1, 2007, p. 12: «Deontic logics introduce “obligatory,” “permitted,” and “forbidden” (the analogue of “impossible” in modal logic)». Cfr. M. Martini (ed.), *Dizionario di filosofia contemporanea*, Cittadella, Assisi, 1979, p. 275: «la nuova logica deontica si occuperà dell’analisi e formalizzazione dei concetti e delle argomentazioni caratteristiche del **discorso** normativo (obbligo, proibizione di azione, ecc.) in forma simile a quella con cui la **logica formale** classica si occupa del discorso dichiarativo».

<sup>41</sup> Cfr. P. Di Lucia, *Deontica* in von Wright, Giuffrè, Milano, 1992. Cfr. A. Incampo, *Identità non contraddizione. Sul fondamento della validità deontica*, Laterza, Roma – Bari, 1996. Cfr. A. Incampo, *Atto e funzione. Sistema di deontica materiale a priori*, Adriatica, Bari, 1997.

<sup>42</sup> Cfr. G. H. von Wright, *Inaugural Address*, in A. A. Martino (eds.), *Expert System in Law*, North – Holland, Amsterdam, 1992, p. 1: «the novelty of computer technology consists in its revolutionizing impact on the work of the brain for purposes of human cognition».

<sup>43</sup> Cfr. A. Pizzo, *Logica e sistemi normativi. Prolegomeni all’informatica giuridica*, “Diritto & diritti. Electronic Law Review”, Ragusa, 3 Luglio 2008 (consultabile all’indirizzo: [www.diritto.it/indice.php?cat=64](http://www.diritto.it/indice.php?cat=64)).

<sup>44</sup> Cfr. G. Di Bernardo, *Le regole dell’azione sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1983, p. 27: «L’autentico pensiero filosofico è anche autentico pensiero logico. Così, in conformità con l’allargamento del campo di

strumenti, e soluzioni, informatici (A) *tanto* per supportare il tradizionale lavoro giuridico; (B) *quanto* per innovare il lavoro giuridico<sup>45</sup>; (C) *quanto*, ancora, per migliorare la comprensione che il giurista ha del proprio lavoro.

Innegabile è, ancora, che un'applicazione dell'informatica al diritto comporti ben noti problemi<sup>46</sup>, ma si può dire che un *sapere razionale* è anche *algoritmizzabile*.

Un sistema giuridico è frutto dell'elaborazione culturale di una precisa comunità<sup>47</sup>. Pensare, infatti, è lo stesso che computare, e, quindi, lo stesso che adoperare *schemi di ragionamento* in macchine, anziché solo in esseri umani<sup>48</sup>.

Ancor più interessante è osservare come l'informatica faccia il suo ingresso nel campo del diritto attraverso la *mediazione* di una considerazione logica del diritto stesso<sup>49</sup>, ossia attraverso il ruolo della logica del diritto<sup>50</sup>.

In questo modo, l'evoluzione (senza pretese) presentata in questa sede trova compimento: dai singoli si passa agli Stati; ossia, dalle regole non scritte si giunge al diritto; oppure, dalle esigenze antropiche si perviene al riconoscimento di razionalità, anche esprimibile in termini informatici, nell'organizzazione giuridica delle comunità.

Dunque, dall'antropologia del diritto si arriva all'informatica giuridica, passando per la logica del diritto.

Quel che non può dirsi, perché ignota, è la meta ulteriore cui tale evoluzione immancabilmente condurrà, anche se può consolare il fatto che quest'ultima non è affatto automatica, ma sempre guidata dal suo artefice: l'uomo con i suoi bisogni.

---

indagine della logica formale, la competenza della logica diventa di fondamentale importanza anche nella metodologia filosofica».

<sup>45</sup> Cfr. C. Faralli, *op. cit.*, p. 409: «L'informatica giuridica ha così modificato profondamente alcuni aspetti del lavoro del giurista».

<sup>46</sup> Cfr. A. PIZZO, *Informatica giuridica: un inventario di problemi*, "Diritto & diritti. Electronic Law Review", Ragusa, 17 Luglio 2008 (consultabile all'indirizzo: [www.diritto.it/indice.php?cat=64](http://www.diritto.it/indice.php?cat=64)).

<sup>47</sup> Cfr. C. Faralli, *op. cit.*, p. 408: «Il sistema giuridico è, infatti, un prodotto culturale e, come ogni prodotto culturale, è il risultato dell'attività umana».

<sup>48</sup> Cfr. G. Sartor, *Linguaggio giuridico e linguaggi di programmazione*, Clueb, Bologna, 1992, p. 362 «La logica si propone di fornire strumenti per l'analisi del linguaggio e del ragionamento».

<sup>49</sup> Cfr. H. Prakken, *Logical Tools for Modelling Legal Argument*, Reidel, Dordrecht, 1997. Cfr. L. M. M. Royakkers, *Extending Deontic Logic for the Formalisation of Legal Rules*, Kluwer, Dordrecht, 1998.

<sup>50</sup> Cfr. C. Faralli, *op. cit.*, p. 411: «gli studi informatico-giuridici hanno dato luogo ad una vera e propria rivoluzione nell'ambito degli studi di logica giuridica, che, come si è visto, tradizionalmente era consistita nell'applicazione in ambito giuridico della logica predicativa classica, possibilmente arricchita con la logica deontica». Cfr. G. Sartor, *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale. La rappresentazione della conoscenza*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 297: «una logica per la rappresentazione della conoscenza giuridica dovrebbe comprendere logiche modali, deontiche, epistemiche, temporali, dell'azione, e ogni altra logica necessaria per affrontare i concetti del linguaggio comune. Infatti, il discorso giuridico è immerso nel linguaggio naturale e, a differenza dei linguaggi scientifici, ne conserva tutta la complessità».

## Indice analitico generale

Agazzi.....	9	Guastini .....	3
<i>antropologia</i> .....	1; 2; 3; 10	Haack.....	11
<i>antropologia del diritto</i> .....	1; 3	Habermas.....	1
<i>argomentazioni legali</i> .....	9	Heidegger .....	1; 2
Aristotele .....	1	Incampo.....	11
Artosi .....	10	<i>informatica giuridica</i> .....	1; 11
attori sociali .....	2	intelligenza .....	12
Berti .....	1	<i>interpretare la realtà</i> .....	6
Bobbio .....	8; 9	<i>iura</i> .....	2
Boole .....	9	Kelsen.....	3; 8
Borzacchini.....	4	leggi della logica .....	10
Carcatera.....	8	<i>linguaggio</i> .....	4; 5; 7; 8; 10; 12
Castañeda.....	10	<i>logica del diritto</i> .....	7; 8; 9; 10; 12
Chisholm.....	10	<i>logica del pensiero normativo</i> .....	9; 10
<i>codificazione del diritto</i> .....	3	<i>logica deontica</i> .....	9; 10; 11; 12
<i>coerenza</i> .....	8; 9	logica formale.....	11
<i>cogito</i> .....	1; 7	<i>lògos</i> .....	2
<i>completezza</i> .....	8; 9	Losano .....	8
<i>comprendere</i> .....	1; 2; 5; 12	Malighetti .....	3
comunità .....	1; 2; 3; 8; 12	Martini.....	11
concetti normativi.....	10	Martino .....	11
<i>condizione umana</i> .....	1; 2; 3	Matera.....	3
contesti sociali .....	2	Mazzarese.....	10
<i>costituzione</i> .....	3; 10	<i>medium</i> .....	4
culture umane .....	1	<i>mente</i> .....	5; 6
D'Agostini .....	6	<i>MitDasein</i> .....	1
<i>Dasein</i> .....	1	<i>modello simbolico della realtà</i> .....	5
<i>definire</i> .....	10	<i>munera</i> .....	2
<i>Deontic Logic</i> .....	12	<i>norme</i> .....	3; 7; 8; 9
<i>deontica</i> .....	10; 11	Palladino.....	8
Deontica.....	11	<i>pensiero formale</i> .....	4
Di Bernardo .....	10; 11	pensiero logico .....	4; 11
Di Lucia .....	11	pensiero pratico .....	10
diritto .....	3; 4; 8; 10; 11; 12	<i>pensiero umano</i> .....	5; 9
elaborazione culturale.....	12	<i>physis</i> .....	4
etica.....	10	<i>piano delle azioni</i> .....	7
Fabietti.....	3	<i>piano delle credenze</i> .....	7
Facco.....	9	<i>piano deontico</i> .....	7
facoltà intellettuali .....	2	Pizzo .....	1; 3; 9; 10; 11; 12
<i>facoltà legislativa</i> .....	9	Platone.....	4
Faralli.....	7; 9; 11; 12	<i>polis</i> .....	2
Fassò .....	7; 8	potere legale .....	3
Ferrajoli .....	8	<i>pratiche significanti</i> .....	3
Ferrara.....	3	<i>prescrizioni</i> .....	10
filosofia.....	1; 2; 4; 8; 9; 10; 11	Preti .....	1
finitezza .....	4	<i>proposizioni normative</i> .....	9
<i>fondamento</i> .....	1; 10; 11	psicologia.....	1
fonti del diritto .....	3	ragionamenti dei giuristi.....	9
Geertz.....	3	<i>ragione umana</i> .....	1; 2; 7

<i>rappresentazione</i> .....	5; 6; 12	<i>simbolizzazione</i> .....	5
<i>razionalità</i> .....	10	<i>Sinn</i> .....	2
<i>razionalità umana</i> .....	8; 9	<i>sintassi</i> .....	5; 6
realtà .....	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10	sistema giuridico.....	8; 9; 12
<i>res publica</i> .....	2	sistemi giuridici .....	1
Rossi .....	3	società.....	1; 2; 3; 8; 11
Royakkers .....	12	<i>societas</i> .....	2
Sartor .....	12;	sociologia.....	1; 3
Schauer .....	3	<i>Stato</i> .....	2; 3
schemi di ragionamento.....	12	<i>triangolo semiotico</i> .....	4; 5; 7
<i>scienza informatica</i> .....	11	umanità.....	2; 4
<i>segni</i> .....	4	<i>unità</i> .....	8
<i>Sein</i> .....	2	Urso .....	3
<i>semantica</i> .....	6; 10	verità.....	5; 6
<i>semiotica</i> .....	4; 7	Viola .....	3; 4
Severino .....	1; 2	von Wright.....	10; 11
<i>significato</i> .....	2; 3; 6; 11	Zaccaria .....	4
<i>simboli</i> .....	5; 6		